



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai Magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Andrea Gana	Giudice rel
Dott.ssa Nicole Cefis	Giudice.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3717 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2016, promossa da:

*****, nato il ***** in CAGLIARI, elettivamente domiciliato in CAGLIARI, Via Cervi 16 presso lo studio dell'Avv. PACIFICO ROSALIA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,

ricorrente

contro

*****, nata il ***** in CAGLIARI, elettivamente domiciliata in ***** CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. *****, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,

resistente

e con la partecipazione del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,

Intervenuto per legge

All'udienza del 14/3/2022 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni, con rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Nell'interesse di parte ricorrente: *“Il ricorrente conclude perché, salva ogni conseguente considerazione circa l'emananda Sentenza definitiva della separazione R.A.C. n.3100/2010 e fatta espressa riserva di reclamo-impugnazione avverso l'Ordinanza Collegiale 28.02.2022 di revoca dell'Ordinanza Collegiale 21.12.2021 / 03.01.2022 di ammissione delle prove, con la quale è stato*

stabilito che la volontà già manifestata dallo ***** , di rinunciare all'ulteriore supplemento istruttorio, non potrà essere ulteriormente modificata:

* l'Ill.mo Tribunale Voglia, ogni contraria eccezione respinta, confermare la Sentenza non definitiva con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data ***** tra i sigg.ri ***** e ***** , registrato al Comune di Cagliari con Atto n.***** Parte I - Serie – Anno ***** , senza alcuna previsione di assegno divorzile in favore della resistente, con vittoria di spese ed onorari.”

Nell'interesse di parte resistente: “Si conclude affinché il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, voglia

- porre a carico del sig. ***** un assegno mensile, a titolo di assegno divorzile per la signora ***** , della misura che risulterà di giustizia; disponendo che esso sia versato a mezzo bonifico entro il 5 di ogni mese ed aggiornato annualmente in base alle variazioni degli indici Istat.”

Nell'interesse del pubblico ministero, intervenuto per legge: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il *****2016 ***** ha domandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il *****2000 a ***** con ***** , unione coniugale dalla quale è nato ***** (il *****).

A sostegno della domanda, il ricorrente ha evidenziato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2 lett. B, della legge n.898/1970 e, segnatamente, il decorso di oltre 6 anni dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Cagliari nel giudizio di separazione personale, nel corso del quale era intervenuta la sentenza non definitiva sullo status n.3529/2014, senza che fra gli stessi fosse intervenuta nelle more alcuna riconciliazione o interruzione della separazione.

Inoltre, con riferimento alle regolamentazione dei loro rapporti, il ricorrente ha osservato:

- che dalla loro unione è nato ***** , il *****;
- in base alla regolamentazione assunta nel corso del giudizio di separazione, il minore è stato collocato presso la comunità “*****” in *****;
- che la resistente svolge attività lavorativa stabilmente.

Quanto premesso, il ricorrente ha chiesto che venga pronunciato il divorzio, l'affidamento esclusivo del minore con collocamento presso di sé a seguito del termine del periodo di inserimento comunitario e che venga posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.

Con comparsa di costituzione e risposta del *****2016, ***** ha dichiarato di non opporsi alla pronuncia di divorzio chiesta dal ricorrente.

Inoltre, la resistente ha esposto:

- che il minore aveva posto in essere condotte lesive per sé stesso e per gli altri in ambito scolastico e domestico, a fronte delle quali era stato inizialmente affidato in via esclusiva alla madre, causando un tale atteggiamento oppositivo da parte del minore che si era reso necessario, su indicazione del personale specializzato intervenuto, disporre il collocamento comunitario;
- che il ricorrente ha sottoscritto il preliminare di vendita della casa familiare 4 giorni dopo la notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo del giudizio di separazione;
- che l'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione le è stato riconosciuto il diritto di percepire la somma di euro 900,00 quale contributo del coniuge per il proprio mantenimento;
- di essere attualmente priva di occupazione;
- di avere lasciato il proprio lavoro prima del matrimonio per collaborare nello studio del ricorrente e di essersi occupata poi, in costanza di matrimonio, della cura della casa e della famiglia, prestando la propria attività solo in favore del coniuge e dei suoi clienti;
- di essere gravata dai debiti della società “*****” a lei formalmente intestata, operante nell'elaborazione dati per i clienti del ricorrente e che, a seguito della crisi familiare, aveva continuato ad operare (nonostante il proprio allontanamento) senza compiere alcun pagamento tributario o contributivo;
- che, per tale ragione, aveva ricevuto la notifica di cartelle esattoriale per circa 35.000,00 euro;
- che il ricorrente è un consulente del lavoro con studio in ***** nel quale opera con i propri dipendenti;
- che la famiglia ha sempre avuto un elevato tenore di vita;
- che il ricorrente è privo delle spese abitative considerate dal Presidente f.f. nel giudizio di separazione.

Quanto premesso, la resistente ha aderito alla domanda di divorzio e ha chiesto la conferma della regolamentazione stabilita dal Presidente f.f. quanto alla collocazione del minore, prevedendola presso di sé al termine del periodo comunitario, e che venga posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire indirettamente al mantenimento del figlio e ai 2/3 delle spese straordinarie e di versare l'assegno divorzile nella misura di euro 600,00 mensili.

All'udienza presidenziale del *****2016 le parti sono state sentite personalmente dal Presidente f.f.

Il ricorrente, oltre a confermare il contenuto del suo ricorso introduttivo, ha precisato che l'ASL ha provveduto integralmente alle esigenze in comunità di ***** e di percepire circa 4.000,00 euro al mese quale reddito da lavoro. La resistente, invece, ha confermato il contenuto della sua comparsa di costituzione e ha dichiarato di non avere lavorato dal momento della separazione, mentre in precedenza lavorava con il marito e ha dichiarato di non avere spese abitative.

Con ordinanza del *****2017, il Presidente f.f. ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell'art. 4, comma 8, della l. n. 898/197, a seguito dell'acquisizione di informazioni aggiornate in ordine alle condizioni del minore. Nel dettaglio, il Presidente f.f. ha confermato la regolamentazione stabilita in sede di separazione quanto al collocamento comunitario del minore e, ricostruite le condizioni economiche delle parti e tenuto conto dei debiti gravanti sulla ***** e sorti in costanza di matrimonio, ha determinato in euro 500,00 l'importo dovuto dal ricorrente per il suo mantenimento.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la ***** e la Corte d'Appello di Cagliari, con decisione del *****2018, ha ristabilito in euro 900,00 mensili (come previsto in sede di separazione) l'importo dovuto dal ricorrente per il mantenimento della moglie, evidenziando il miglioramento delle condizioni economiche del marito rispetto al passato (reddito medio più elevato e venir meno delle spese abitative).

All'udienza del *****2017 il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla questione relativa allo status. Con sentenza non definitiva n.3103 del 25/10/2017 il Tribunale di Cagliari ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in ***** , il ***** trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune al n.***** parte I, anno *****.

Con separata ordinanza del *****2017, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del G.I. designato per l'ulteriore istruzione del procedimento.

Con istanza del *****2018, la ***** ha dato atto della convivenza con il figlio dal mese di ottobre 2017 e ha chiesto la regolamentazione dell'obbligo paterno di contribuzione, richiesta venuta meno a seguito dell'aggravarsi della situazione del minore e della sua provvisoria collocazione presso il padre in attesa di un nuovo inserimento comunitario.

All'udienza del *****2018 il giudice istruttore ha disposto la comparizione del dott.***** , del Servizio di NPI di ***** e del minore figlio delle parti, il quale non si è presentato. La ***** ha dichiarato che il figlio era solito dormire presso la nonna paterna o

nel loggiato della casa materna, ma di non poterlo ospitare in ragione del suo pregresso atteggiamento violento nei suoi confronti.

Alla successiva udienza del *****2018 è stato sentito il minore che ha dichiarato di dormire presso la nonna e di non volersi recare nella casa paterna, dove vive con disagio la presenza della compagna del padre. Ha dichiarato, inoltre, di volere fare ritorno presso la casa materna e di voler iscriversi alla scuola alberghiera per continuare a studiare.

All'udienza del *****2018 il procuratore del ricorrente ha dato atto che il minore era in stato di arresto domiciliari presso la casa paterna.

All'udienza del *****2019 il Tribunale ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con successivo provvedimento del *****2019 non ha ammesso le istanze di prova orale formulate dalle parti e ha chiesto il deposito di una relazione di aggiornamento sullo stato di salute del minore da parte dei Servizi sociali incaricati.

All'udienza del *****2021 il procuratore della resistente ha dato atto della collocazione stabile del minore presso l'abitazione materna, dell'assenza di rapporti con il padre, della frequenza di un corso professionale per la preparazione dei pasti della durata di tre anni e che il ricorrente ha cominciato a versare anche la somma di euro 350,00 per il mantenimento del figlio.

All'udienza *****2021, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con ordinanza del *****2021, il Collegio ha rimesso in istruttoria la causa ritenendo necessario accertare, alla luce delle contrapposte allegazioni delle parti nelle comparse conclusionali, l'effettiva collocazione abitativa di *****. Alla successiva udienza del *****2021, il procuratore della resistente ha dato atto dell'arresto di ***** per maltrattamenti e detenzione di stupefacenti e del suo allontanamento dal domicilio materno; alla successiva udienza del *****2021 la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La causa rimessa in istruttoria per un supplemento di attività istruttoria orale, che non si è poi svolto in quanto il ricorrente vi aveva rinunciato nelle note conclusionali, è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione in data *****2022.

Preliminarmente, il Collegio intende richiamare la sentenza non definitiva n.3103/2017 con la quale il Tribunale di Cagliari ha già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Con riferimento alle ulteriori domande proposte nel presente giudizio, si osserva che il figlio delle parti è divenuto maggiorenne in corso di causa, con la conseguenza che nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento, diritto di visita o collocazione prevalente, mentre a seguito dell'accertato mutamento della sua collocazione abitativa, parte resistente non ha riproposto la

domanda volta ad ottenere un contributo per il suo mantenimento; ulteriori circostanze successive all'ultima rimessione della causa al Collegio non devono essere considerate, in quanto irrilevanti alla luce delle conclusioni espressamente formulate dalle parti.

Ne consegue che oggetto della presente causa è esclusivamente la richiesta di assegno divorzile formulata dalla resistente.

Ebbene, il Collegio ritiene di dover richiamare preliminarmente i principi recentemente espressi dalla sentenza n.18287 del 11.7.2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile.

Nella pronuncia citata, i giudici di legittimità hanno delineato l'iter logico motivazionale in base al quale è possibile pervenire a riconoscere il diritto di percepire l'assegno divorzile, evidenziando come sia necessario accertare preliminarmente l'esistenza e l'entità dello squilibrio di mezzi economici determinato dal divorzio mediante, essenzialmente, la documentazione reddituale obbligatoriamente prodotta dalle parti: si tratta di *“un primo accertamento ineludibile rivolto ad entrambe le parti, con la conseguenza che la conoscenza comparativa di tali condizioni costituisce, secondo quanto risulta dall'esame testuale della norma, pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno”* (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 2018 del 11.7.2018).

All'esito di tale preliminare accertamento possono emergere essenzialmente due ipotesi.

Nella prima, può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri. In tale ipotesi, l'elemento dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità di procurarseli deve essere valutato con riferimento al contesto sociale del richiedente, che di norma è caratterizzato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.

Nella seconda, invece, possono emergere situazioni che, in chiave comparativa, sono caratterizzate da una evidente sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti.

In entrambe le ipotesi, peraltro, *“in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”*. Più nel dettaglio, nella sentenza in esame si è affermata la necessità di ricorrere a un criterio integrato per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile, anche di natura assistenziale: infatti, *“se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel*

"contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare".

Procedendo nell'esame dell'istituto, si osserva che i giudici di legittimità hanno recentemente avuto modo di ribadire che l'assegno divorzile risponde anzitutto ad un'esigenza assistenziale che *"le Sezioni Unite non hanno affatto inteso cancellare e danno invece per scontata (v. sul profilo assistenziale Cass. 5 marzo 2019, n. 6386). In taluni casi, però, l'assegno può rispondere, in tutto o in parte, ad una finalità compensativo-perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà solo compensativo-perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente non sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà compensativo-perequativa ed assorbirà quella assistenziale.* In questa logica, la Corte ha ritenuto che *"il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza economica del coniuge non autosufficiente, intendendo l'autosufficienza in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, a realistiche occasioni professionali-reddituali, attuali o potenziali, rimanendo in ciò assorbito, in tal caso, l'eventuale profilo assistenziale (Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 04/07/2019) 09-08-2019, n.21228).*

Orbene, è necessario ora trarre le conseguenze, sotto il profilo probatorio, della ricostruzione sinora effettuata e del cambio di prospettiva registratosi nella giurisprudenza di legittimità.

In primo luogo, appare corretto affermare, sotto questo aspetto, che la prova gravante su colui che domanda il riconoscimento dell'assegno divorzile deve avere ad oggetto un duplice elemento: lo squilibrio economico e le ragioni che lo hanno determinato. In particolare, si è affermato che è necessario acquisire la prova dell'inadeguatezza dei mezzi economici del richiedente mediante l'applicazione equiordinata dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 della l. n. 898/1970, ossia sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio comune e personale, alla durata de matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Ne deriva, pertanto, che colui che domanda l'assegno divorzile, essendo tenuto a provare il fatto costitutivo della sua domanda, deve dimostrare in giudizio l'inadeguatezza dei propri redditi tramite, in primo luogo, la prova della sperequazione esistente tra il proprio reddito e quello del coniuge, profilo in ordine al quale possono intervenire anche i poteri inquisitori del giudice. Inoltre,

dovrà essere oggetto di allegazione e di prova il profilo causale, ossia la riconducibilità dell'inadeguatezza ai criteri posti dalla norma e, in particolare, alle scelte di vita matrimoniale, ma anche alle condizioni dei coniugi (e quindi al contesto sociale del richiedente), alla durata del matrimonio e alla loro età.

Si tratta, peraltro, di un profilo nel quale riveste un ruolo centrale la prova presuntiva la quale, lo si ricorda, non è certamente uno strumento probatorio di rango secondario, ma consente di decidere la controversia in base a un ragionamento di tipo presuntivo in cui il fatto ignoto oggetto della causa viene accertato tramite un'inferenza che dal fatto noto, che deve essere allegato e provato dalla parte interessata, consente di ritenere dimostrato quello ignoto secondo un canone di ragionevole probabilità.

Ciò che emerge in esito a tale disamina è che la parte richiedente l'assegno divorzile è tenuta ad una specifica attività di allegazione e di prova circa la sussistenza dei presupposti necessari per il suo riconoscimento.

Ebbene, nel caso di specie non appaiono sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.

Se, infatti, dalla documentazione reddituale prodotta emergono sia l'oggettiva inadeguatezza dei redditi della resistente (determinati in via sostanzialmente esclusiva dall'assegno versato dal coniuge) nonché la sproporzione rispetto a quanto dichiarato dallo ***** (titolare di un reddito mensile netto da lavoro pari ad euro 5.300,00, posto che non si può dedurre l'assegno versato alla moglie nel procedimento di calcolo volto a determinare la sua effettiva disponibilità economica), d'altra parte si osserva che il matrimonio delle parti è durato 10 anni: nel corso di tale periodo, le parti hanno prima lavorato insieme in uno studio di consulenti del lavoro, per poi collaborare in una loro attività. *****, che si qualifica come operatrice contabile nel suo stesso curriculum vitae, è stata poi titolare delle ditte ***** e *. Quest'ultima, in particolare, secondo la tesi della stessa *****, lavorava in regime di sostanziale monocomittenza in favore dello ***** che, sulla base di tale ragionamento, doveva esserne considerato l'effettivo titolare.

Ebbene, tali dati di fatto consentono già di affermare che la ***** è titolare di una capacità di lavoro specifica, estrinsecata in passato anche occupandosi della direzione e del coordinamento dell'attività di più persone, all'interno di soggetti societari o ditte individuali che comunque operavano nell'interesse di entrambi i coniugi. Ciò rende evidente l'impossibilità di affermare che la ***** abbia sopportato particolari sacrifici, sul piano lavorativo idonei a compromettere la sua attuale capacità di reperire un reddito adeguato. Al contrario, la ***** ha pacificamente lavorato durante la vita matrimoniale, ponendo a frutto una capacità di lavoro nell'interesse del nucleo familiare, che non può dirsi diligentemente utilizzata al fine di reperire redditi adeguati alle

proprie esigenze nel periodo successivo all'introduzione del giudizio di separazione tuttora pendente.

Invero, la resistente ha documentato la trasmissione del proprio curriculum vitae, nel corso del 2019, a diverse Agenzie per il lavoro, senza che emerga in alcun modo che la parte si sia candidata per posizioni lavorative effettivamente disponibili.

Si osserva, inoltre, che tale capacità di lavoro non può dirsi realmente inficiata o ridotta in virtù delle complesse vicende che hanno riguardato il figlio delle parti, comunque successive al manifestarsi della crisi coniugale. A ben vedere, infatti, ***** ha trascorso lunghi periodi in Comunità, quantomeno dal 2014, in tal modo riducendo il carico familiare ed emotivo sopportato dalla ***** e fermo restando che si tratterebbe comunque di ragioni sopravvenute alla disgregazione del nucleo familiare, che non potrebbero giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile.

In questo quadro, considerata la durata del matrimonio, l'età della ***** all'introduzione della causa di separazione (anni 47), la sua capacità di lavoro specifica e l'assenza di prova circa i sacrifici sopportati durante la vita matrimoniale, che avrebbero compromesso la sua attuale possibilità di percepire redditi adeguati, si ritiene che la domanda di assegno divorzile vada rigettata.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico della resistente in ragione della sua soccombenza sulla domanda di assegno divorzile.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, richiamata la sentenza non definitiva 3103/2017 del Tribunale di Cagliari, con cui è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti:

1. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da *****;
2. rigetta ogni altra domanda in quanto inammissibile o infondata;
3. condanna ***** a rifondere in favore di ***** le spese di lite che si liquidano in euro 3.972,00 quale compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 19/7/2022.

Il giudice estensore

Dott. Andrea Gana

Il Presidente
Dott. Ignazio Tamponi